



**COMUNE DI MONREALE**  
Città Metropolitana di Palermo

**AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

**MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE  
DEL P.R.G. VIGENTE**

**Approvato con D.A. n. 213 del 09/08/1980  
Variante ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71 del 27/12/1978**

**L'art. 13 (zone VL) delle Norme di Attuazione  
di carattere prevalentemente edilizio,  
viene modificata come di seguito indicato**

Modificato con Deliberazione di C. C. n. 38 del 1 Settembre 2020

## ART. 13 – ZONE VL

Le zone segnate con il simbolo grafico VL1, VL2 e VL3 riguardano le parti di territorio destinate a villeggiatura ed attrezzature turistico-alberghiere. In esse l'attività edilizia è subordinata alla adozione dei piani particolareggiati e alla approvazione dei piani di lottizzazione.

Nella redazione dei singoli piani di lottizzazione dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi pubblici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 02/04/68 n. 1444.

Nella redazione dei piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi si dovranno osservare le disposizioni dettate dall'art. 15 della L.R. 71/78.

Nelle aree intercluse da edificazione esistente o da spazi pubblici, la superficie di intervento dei piani attuativi è limitata alla effettiva entità dell'area interclusa.

I piani attuativi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le costruzioni possono essere di tipo isolato o a schiera continua per le zone VL1 e VL2, soltanto di tipo isolato per le zone VL3;
2. L'indice di densità edilizia fondiaria non potrà superare 0,40 mc./mq. per le zone VL1, 0,20 mc./mq. per le zone VL2, 0,10 mc./mq. per le zone VL3;
3. Le altezze non potranno superare ml. 7,00 per le zone VL1 e VL2 e ml. 4,50 per le zone VL3;
4. Rapporto di copertura non superiore al 10% per le zone VL1, al 6% per le zone VL2, al 4% per le zone VL3.

In dette zone per costruzioni di tipo isolato l'attività edilizia potrà essere inoltre consentita mediante singola concessione, ove il proprietario o l'avente titolo monetizzi, con i criteri previsti dall'art. 14 della legge 28/01/1977 n. 10 e con la riduzione fino ad un massimo del 50%, poichè priva di capacità edificatoria, il 30% dell'area proposta per l'insediamento e comunque non inferiore al lotto minimo richiesto. In luogo della monetizzazione la stessa area può essere attrezzata a spazi a verde, parcheggi, ampliamento e miglioramento delle sedi viarie esistenti lungo i tratti limitrofi, ovè possibile, destinando tutto ad uso pubblico. La densità edilizia fondiaria relativa all'area monetizzata o destinata a spazi di uso pubblico non può essere asservita.